



STRUMENTI

L'AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)

Data ultimo aggiornamento: 9 giugno 2020

INDICE

L'AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)

1. PREMESSA	3
2. SOGGETTI INTERESSATI	3
3. IL CALCOLO DEL BENEFICIO.....	4
4. MODALITÀ DI UTILIZZO.....	7
5. DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE	8
6. OPERAZIONI STRAORDINARIE.....	10
6.1 Fusione e scissione	10
6.2 Conferimento d'azienda.....	10
6.3 Cessione d'azienda.....	11
7. LA TRASFORMAZIONE DELLE IMPOSTE ANTICIPATE RELATIVE ALLE ECCEDENZE ACE IN CREDITO D'IMPOSTA	11

L'AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)

a cura di CLA Consulting S.r.l.

1. PREMESSA

L' Aiuto alla crescita economica (c.d. "ACE"), introdotto dall' articolo 1 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214¹) è una norma agevolativa che ha la finalità di incentivare la capitalizzazione delle imprese attraverso la detassazione di una parte degli incrementi del patrimonio netto.

2. SOGGETTI INTERESSATI

Possono beneficiare dell' agevolazione:

- le società di capitali, gli enti commerciali e le stabili organizzazioni dei soggetti non residenti;
- le persone fisiche che esercitano attività d' impresa;
- le società in nome collettivo e in accomandita semplice (se in contabilità ordinaria).

Per le società e gli enti non residenti (ex articolo 73, comma 1, lettera d, del TUIR), l' incentivo è applicabile limitatamente alle stabili organizzazioni esistenti nel territorio dello Stato.

Viceversa, sono **esclusi** i soggetti previsti dall' articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, ovvero *"gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l' esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato"*.

Inoltre, non possono accedere all' ACE le società che:²

- **sono soggette alle procedure di fallimento** (dall' inizio dell' esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento);
- **sono soggette alle procedure di liquidazione coatta** (dall' inizio dell' esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione);
- **sono soggette alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi** (dall' inizio dell' esercizio in cui interviene il decreto che dichiara l' apertura della procedura di amministrazione straordinaria³);
- **svolgono come attività prevalente una delle attività per le quali hanno esercitato l' opzione prevista dall' articolo 155 del TUIR⁴**;
- rientrano tra le **società agricole** che determinano il reddito ai sensi dell' articolo 32 del TUIR.⁵

¹ Per le relative disposizioni attuative si veda il DM 3 agosto 2017.

² Articolo 9 D.M. 03/08/2017.

³ L' esclusione riguarda unicamente il caso di impossibilità di risanamento con continuazione dell' esercizio dell' impresa o quando si riveli impossibile o economicamente non conveniente (circolare Agenzia delle Entrate, 23/05/2014 n. 12/E).

⁴ Relativo alla determinazione della base imponibile per le imprese marittime.

⁵ Nel caso di attività agricole che superano i limiti previsti dal Tuir, rientrando nel reddito d' impresa, l' imprenditore agricolo può accedere all' Ace purché in regime di contabilità ordinaria.

3. IL CALCOLO DEL BENEFICIO

Ai fini ACE assume rilevanza l'**incremento netto del capitale proprio** intercorso dal **31 dicembre 2010** fino alla data del **31 dicembre 2019**, con esclusione dell'**utile d'esercizio**.

A questo incremento viene applicato il rendimento nozionale che è stato stabilito nella misura dell'**1,3%**.

Nello specifico:

1) costituiscono "**incrementi**" della base ACE:

a) *le conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti* (ad esempio: i versamenti a titolo di aumento di capitale o di sovrapprezzo azioni o quote; i versamenti a fondo perduto o in conto capitale) *ovvero quelli che sono versati per acquisire la qualifica di socio o partecipante;*

In particolare i *conferimenti in denaro* rilevano a partire dalla **data del versamento** (a condizione che la relativa delibera di aumento del capitale sia stata assunta successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010)

b) *gli utili accantonati a riserva*, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili (ad esempio gli accantonamenti alla riserva legale, la riserva statutaria, la riserva straordinaria).

Gli *incrementi derivanti da accantonamento di utili a riserva* rilevano a partire **dall'inizio dell'esercizio** in cui le relative riserve sono state formate (ovvero dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale l'assemblea ha deliberato di destinare, in tutto o in parte, a riserva, l'utile d'esercizio).

Gli *incrementi derivanti dalla rinuncia ai crediti vantati dai soci* rilevano a partire dalla **data della rinuncia**.

2) costituiscono "**decrementi**" della base ACE (e rilevano a partire **dall'inizio del relativo esercizio interessato**):

a) *le riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci, effettuate a qualsiasi titolo, ovvero in denaro o natura* (ad esempio sono tali le distribuzioni di riserve di capitali o la riduzione di capitale sociale con attribuzione ai soci);

b) *gli acquisti di partecipazioni in società controllate;*

c) *gli acquisti di aziende o di rami di aziende;*

d) *l'incremento di crediti da finanziamento.*

La base ACE non può mai eccedere il **patrimonio netto** risultante dal relativo bilancio, compreso il **risultato dell'esercizio** (a tal fine la perdita d'esercizio contribuisce a determinare il patrimonio netto contabile che rappresenta il limite massimo del beneficio).⁶

⁶ Circolare Ag. Entrate 20 settembre 2012 n. 35

Per il calcolo della **base ACE** relativa a ciascun periodo d'imposta, è necessario sommare algebricamente gli elementi positivi con quelli negativi, tenendo conto anche delle sterilizzazioni dovute a operazioni infragruppo che vanno a ridurre la base imponibile.

Il risultato così ottenuto va raffrontato con il patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio comprensivo dell'utile o della perdita (al netto delle riserve per acquisto azioni proprie a prescindere dai principi contabili adottati).

La **base imponibile**, a cui applicare la percentuale pari all'**1,3%** a titolo di rendimento nozionale, è pari al minore fra i due importi (se il patrimonio netto assume valore negativo o zero non vi è base imponibile su cui calcolare l'agevolazione).

Queste operazioni sono rappresentate in apposite colonne del rigo RS del modello Redditi SC (e analoghi rigi del modello redditi PF e SP).

Viceversa, non rilevano:

- le “**variazioni interne**” al patrimonio netto (quali, a titolo esemplificativo, la destinazione di riserve disponibili ad aumento gratuito del capitale ed i finanziamenti);
- le riserve formate con utili derivanti dalla valutazione al *fair value* degli **strumenti finanziari derivati**⁷;
- in caso di **finanziamenti infragruppo fruttiferi** con applicazione del criterio del **costo ammortizzato**: le riserve iscritte in bilancio di ammontare pari alla differenza tra l'importo effettivamente erogato ed il debito determinato mediante l'applicazione del tasso di mercato;
- gli acquisti di **azioni proprie** effettuati ai sensi **dell'articolo 2357-bis del codice civile**⁸ (in questo caso si avrà una riduzione permanente della base ACE in misura corrispondente al prezzo di acquisto delle azioni proprie);
- gli acquisti di **azioni proprie** effettuati ai sensi **dell'articolo 2357 del codice civile** (in questo caso la base ACE deve essere ridotta soltanto nei limiti degli utili accantonati che hanno concorso alla formazione della stessa).

L'agevolazione ACE non può mai determinare una **perdita fiscale**. Infatti, l'eventuale eccedenza di quota di reddito agevolato rispetto al reddito complessivo netto dichiarato nel periodo d'imposta può essere portata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi, oppure convertita in credito d'imposta riconosciuto ai fini IRAP in 5 anni in quote costanti.

⁷ Ad esempio, ai fini ACE, non rilevano:

- per i derivati di copertura: la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi;
- per i derivati non di copertura: gli utili che derivano dalla valutazione al *fair value*, non distribuibili, ma disponibili ad altri finalità.

⁸ Si tratta degli acquisti di azioni proprie effettuati:

- a) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
- b) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
- c) per effetto di successione universale (ovvero fusione o scissione);
- d) in occasione dell'esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.

Anno	Variazione di PN rilevante ai fini ACE		Importi in euro
2018	Base ACE al 31/12/2018		100.000
2019	Variazioni in aumento		70.000
	Conferimento in denaro	50.000	
	Utile 2018 accantonato a riserva legale	20.000	
	Variazioni in diminuzione		(40.000)
	Distribuzione riserva di capitale	(30.000)	
	Distribuzione dividendi	(10.000)	
	Incremento base ACE 2019		30.000
	Base ACE 2019 al 31/12/2019		130.000
	Patrimonio netto al 31/12/2019 (compreso il risultato d'esercizio 2019)		90.000

Nel caso di specie, ai fini della determinazione dell'incremento rilevante, è necessario assumere il minore tra la base ACE 2019 (130.000) e il valore del patrimonio netto contabile al 31/12/2019 (90.000), ovvero 90.000.

A questo incremento è applicabile l'aliquota di rendimento nozionale dell'**1,3%**

Esempio

La società Alfa nel bilancio chiuso al 31.12.2010 presenta:

- a) un capitale sociale di 2.000.000 di €;
- b) una riserva sovrapprezzo di 6.000.000 di €

Le successive movimentazioni intervenute sono le seguenti:

- 1) Anno 2012: accantonamento utile 2011: € 200.000;
- 2) Anno 2013: accantonamento utile 2012: € 600.000;
- 3) Anno 2014: accantonamento utile 2013: € 300.000;
- 4) Anno 2015: accantonamento utile 2014: € 1.000.000;
- 5) Anno 2016: accantonamento utile 2015: € 500.000;
- 6) Anno 2016: distribuzione di riserve: € 2.000.000;
- 7) Anno 2017: conferimento d'azienda a controllata: € 300.000;
- 8) Anno 2018: -
- 9) Anno 2019: accantonamento utile 2018: € 400.000;

La somma delle variazioni in aumento (1+2+3+4+5+9) è pari a € 3.000.000

La somma delle variazioni in diminuzione (6+7) è pari a € 2.300.000

La base ACE è quindi pari a € 700.000 (si ipotizza che questo importo sia inferiore al limite del patrimonio netto della società al 31.12.2019).

L'importo agevolato è pari a € 9.100 ($700.000 \times 1,3\%$)

4. MODALITA' DI UTILIZZO

L'importo della deduzione ACE complessiva spettante (compresa anche l'eventuale quota attribuita per trasparenza da società partecipate e quella riportata dal precedente periodo d'imposta) viene portato in diminuzione del reddito complessivo netto (già ridotto di eventuali perdite pregresse) fino a concorrenza di quest'ultimo.

In presenza di reddito capiente, l'eventuale base ACE non utilizzata non può essere riportata nei periodi successivi (**circolare Ag. Entrate 23 maggio 2014 n. 12**).

Viceversa, l'eventuale base ACE eccedente può essere, alternativamente, in tutto o in parte (**circolare Ag. Entrate 3 giugno 2015 n. 21/E**):

- **utilizzata** nei periodi d'imposta successivi **senza limiti temporali**;
- **convertita in un credito d'imposta**, da ripartire in **5 quote annuali** utilizzabili esclusivamente in diminuzione dell'**IRAP** dei relativi periodi, compreso quello di formazione.

La scelta effettuata in ciascun periodo è irrevocabile (pertanto, le eccedenze pregresse riportate non possono essere trasformate in credito IRAP e le eccedenze di periodo trasformate in credito IRAP non sono più riportabili in deduzione dal reddito dei periodi successivi).

Nella **circolare 21 marzo 2019 n. 5/E**, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema del possibile suo utilizzo dell'eccedenza ACE al fine di ridurre il maggiore imponibile derivante da un **accertamento**.

In particolare, in questa sede, è stata riconosciuta la possibilità di utilizzo dell'eccedenza ACE a condizione che la stessa:

- sia stata indicata nella dichiarazione dei redditi del periodo oggetto di verifica;
- sia stata riportata a nuovo;
- non sia stata ancora utilizzata.

In caso di riporto a nuovo sia di base ACE che di perdite d'impresa pregresse, occorrerà dare priorità all'utilizzo delle perdite rispetto all'eccedenza ACE.

Esempio

Con riferimento al periodo d'imposta 2017, l'Amministrazione finanziaria accerta un maggior reddito di **120.000 euro** della società Alfa, la quale, per il medesimo periodo, presenta perdite pregresse non utilizzate per **40.000 euro**, oltre a un'eccedenza ACE disponibile di **140.000 euro**.

In questo caso la società Alfa può richiedere l'utilizzo delle perdite pregresse mediante modello IPEA, da scomputare nel limite dell'80% del maggior reddito accertato; posto che questo limite è pari a **96.000 euro** ($120.000 \times 80\%$), le perdite pregresse della società Alfa (pari a **40.000 euro**) possono essere scomputate **integralmente**;

In presenza di reddito accertato “capiente” ($120.000 - 40.000 = 80.000$) è possibile scomputare le eccedenze ACE disponibili;

La società Alfa può quindi utilizzare, in concreto, le eccedenze ACE ad abbattimento del maggior imponibile accertato per l'importo di quest'ultimo che eccede le perdite pregresse, ovvero per l'importo di **80.000 euro (120.000 - 40.000)**

Verificata la spettanza delle perdite e delle eccedenze ACE utilizzabili, l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 36-*bis*, comma 3-*bis*, del DPR 600/73 procede allo scomputo della perdita chiesta a riduzione del reddito accertato e, successivamente, verifica che la società Alfa riporti eccedenze ACE per **60.000 euro (140.000 - 80.000)** .

5. DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE

Il D.M. 3 agosto 2018 prevede specifiche disposizioni (c.d. “clausole anti-abuso”) al fine di evitare un uso improprio dell'agevolazione ACE e, in particolare, un effetto duplicativo dell'incentivo.

In tal senso, nei confronti dei soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, è prevista la necessità di sterilizzare la base ACE (determinata con le modalità indicate ai precedenti paragrafi) fino a concorrenza delle seguenti ipotesi:

- a) incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari⁹ diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2010 (questa previsione ha l'obiettivo di destinare gli incrementi di *equity* per finalità connesse agli investimenti produttivi e non all'impiego a fini di tesoreria);
- b) conferimenti in denaro effettuati successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 a favore dei soggetti di gruppo, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento¹⁰;
- c) corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti del gruppo (si considerano “soggetti del gruppo”, le società - ad eccezione dello Stato e degli altri enti pubblici) controllate - controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, tenendo conto, per le persone fisiche, delle partecipazioni possedute dai familiari);
- e) corrispettivi per l'acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenenti ai soggetti del gruppo;
- e) incremento dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti del gruppo rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (la norma ha l'obiettivo di evitare che la società, una volta ricevuti fondi dai propri soci attraverso aumenti di capitale o, in senso più generico, conferimenti in denaro, possa utilizzare queste somme non per il proprio

⁹ Per “valori mobiliari” s'intendono i valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali (e. azioni, obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito).

¹⁰ Viceversa, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.M. 3 agosto 2017, non rientra tra le ipotesi elusive l'incremento della voce “partecipazioni” che deriva alla partecipante per effetto dei finanziamenti infruttiferi o a un tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci a favore di società del gruppo.

rafforzamento patrimoniale, ma al fine di finanziare le proprie partecipate o altre società del gruppo¹¹).

Nell'ipotesi di sussistenza di una o più delle fattispecie sopra illustrate, è possibile richiedere alla Direzione Regionale territorialmente competente la disapplicazione della relativa disposizione interessata¹², attraverso:

- la presentazione di un'istanza di interpello probatorio (ex articolo 11, comma 1, lettera b, della Legge 212/2000);
- la dimostrazione della presenza di condizioni che evidenziano l'assenza di un effetto moltiplicativo della base ACE (in questa sede occorrerà dimostrare che, a fronte di una sola immissione di denaro, non si è verificato un effetto moltiplicativo della base ACE).

In alternativa, previa compilazione del rigo "elementi conoscitivi" del prospetto ACE contenuto nel quadro RS della dichiarazione, è possibile fruire dell'ACE senza la sterilizzazione della fattispecie potenzialmente elusiva, riservandosi di dimostrare in sede di contraddittorio l'assenza di un effetto moltiplicativo.

Con riferimento ai possibili **aspetti abusivi** e **duplicativi** della base imponibile ACE, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti orientamenti:

- 1) se la società finanziata possiede una base ACE alimentata anche da apporti di capitale, si presume che queste operazioni potenzialmente duplicative siano state effettuate attingendo alle somme che le sono pervenute a titolo di apporto (**principio di diritto n. 11 del 6 novembre 2018**);

Esempio

Se una società del gruppo X finanzia per 100 la consociata A, se A ha ricevuto dai propri soci persone fisiche un conferimento in denaro per 80 e se A stessa effettua un aumento di capitale – sempre per 80 – a favore di una controllata B, si presume che i fondi per 80 siano stati attinti dall'aumento di capitale che A ha ricevuto dai propri soci, e non dal finanziamento ricevuto. Le conseguenze pratiche di questo ragionamento sono le seguenti:

- A riduce in modo permanente la propria base ACE di 80 (il conferimento in denaro effettuato a favore della controllata B);
- X dovrebbe ridurre in via temporanea la propria base ACE di 20, ovvero della differenza tra il finanziamento erogato ad A e quanto A, attingendo dai propri apporti, ha erogato a B.

Si segnala che, secondo la sentenza della C.T. Prov. Milano 29/11/2019 n. 5116, i vantaggi fiscali legati all'ACE non possono essere disconosciuti se la liquidità derivante da versamenti a fondo perduto dei soci viene utilizzata per il rimborso di finanziamenti, nel contesto di un'operazione che risponde a valide ragioni imprenditoriali, pur se effettuata nell'ambito del gruppo.

- 2) in presenza di una base Ace "mista" (ossia composta sia da conferimenti che da utili accantonati a riserva), all'atto dell'effettuazione di queste operazioni "sensibili" la base ACE deve essere ridotta fino a concorrenza dell'importo dei conferimenti in denaro ricevuti, in quanto è solo entro

¹¹ In questo senso, è possibile evitare la riduzione della base ACE nel momento in cui la società finanziata non abbia, a sua volta, effettuato alcuna delle operazioni infragruppo potenzialmente duplicative del beneficio (es. conferimenti a favore di altre società del gruppo. In tal senso si veda la circolare Ag. Entrate 23/05/2014 n. 12, paragrafo 3.4).

¹² La disapplicazione non è consentita in relazione alla previsione di riduzione della base ACE in relazione all'"incremento del valore dei titoli e dei valori immobiliari (ciò in quanto trattasi di una norma di sistema e non di natura antielusiva).

questi limiti che possono prodursi delle duplicazioni del beneficio (**principio di diritto n. 12 del 6 novembre 2018**);

Esempio

In presenza, di utili accantonati a riserva per 100 e di conferimenti in denaro ricevuti dai soci per 75, se la società effettua un aumento di capitale a favore di una partecipata per 70, essa sarebbe tenuta a ridurre la propria base ACE per l'intero importo di 70, in quanto le somme si considerano attinte dagli apporti dei soci, e non dagli utili accantonati a riserva.

3) nell'operazione di *merger leveraged buy out* (MLBO), l'eventuale reinvestimento da parte dei vecchi soci di parte della liquidità in aumento di capitale di una newco necessario ad acquistare azioni della società *target* determina una creazione artificiosa di base Ace sulla società veicolo, poiché non vengono immesse nuove risorse finanziarie (**principio di diritto n. 1 del 29 gennaio 2019**).

6. OPERAZIONI STRAORDINARIE

6.1 Fusione e scissione

Nei casi di fusione e scissione, le società aventi causa (incorporante o beneficiarie) subentrano nelle posizioni soggettive delle società danti causa (fuse o incorporate o scissa) tra le quali sono imprese la base ACE e le eventuali eccedenze ACE riportate a nuovo.

In particolare, le eccedenze ACE sono riportabili alle condizioni ed ai limiti previsti per il riporto delle perdite fiscali previsti, rispettivamente, dagli articoli 172, comma 7, e 173, comma 10, del TUIR.

Nel **principio di diritto n. 16/2018**, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la necessità di sterilizzare ai fini ACE la differenza negativa (*bargain purchase*) che, in capo ai soggetti IAS *adopter*, può derivare a seguito della contabilizzazione dell'operazione di fusione come provento di conto economico mediante l'adozione del c.d. *purchase method*.

In particolare, questa conclusione è stata giustificata dalla necessità di dover assicurare analoghi effetti in capo ai soggetti *IAS adopter* rispetto a soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali.

In caso di scissione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 173, comma 4, del TUIR, la variazione del capitale proprio potrà essere suddivisa tra le società beneficiarie in base alle quote di patrimonio netto rimaste alla scissa e trasferite alle beneficiarie (eventualmente, per le scissioni per le quali non è consentita la retrodatazione fiscale, la base ACE potrà essere incrementata degli accadimenti rilevanti compresi tra la chiusura dell'ultimo esercizio e la data di efficacia della scissione).

6.2 Conferimento d'azienda

A differenza di quanto previsto per le fusioni e scissioni, nella cessione o conferimento d'azienda le posizioni soggettive restano in capo al soggetto conferente o cedente. Pertanto, in questo caso, la base ACE non può essere trasferita dai conferenti ai conferitari.

Occorre altresì ricordare che:

- in capo al conferente: le riserve formate con utili derivanti da plusvalenze iscritte per effetto del conferimento di aziende non rilevano ai fini dell'incremento del patrimonio netto (e quindi della base ACE);
- in capo al conferitario: l'aumento del patrimonio netto che si viene a determinare per effetto del conferimento d'azienda non rileva ai fini dell'incremento del patrimonio netto (e quindi come base ACE).

6.3 Cessione d'azienda

Come visto in precedenza, per espressa previsione normativa, la base ACE deve essere ridotta fino a concorrenza dei corrispettivi per l'acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenenti ai soggetti del gruppo. Questa previsione, avendo natura antielusiva, può essere disapplicata

- mediante la presentazione di un'istanza di interpello (ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b, della Legge n. 212/2000);

ovvero

- direttamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi).

nell'ipotesi in cui, con riferimento allo specifico caso, sia dimostrabile l'assenza di un rischio di elusione (ad esempio: l'assenza di un corrispettivo derivante da un'operazione infragruppo utilizzato per effettuare un conferimento in altra società del gruppo).

7. LA TRASFORMAZIONE DELLE IMPOSTE ANTICIPATE RELATIVE ALLE ECCEDENZE ACE IN CREDITO D'IMPOSTA

L'articolo 55 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia"), convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, ha previsto per le società che provvederanno a cedere, **entro il 31/12/2020**, a titolo oneroso, crediti pecuniari (di natura sia commerciale sia finanziaria) vantati nei confronti di debitori inadempienti (**ovvero quelli scaduti da oltre 90 giorni**) la possibilità di **trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (c.d. "DTA")** riferite alle **eccedenze ACE** che sono ancora nella disponibilità della società.

Il beneficio non è fruibile:

- dalle società per le quali è stato accertato lo stato o il rischio di dissesto (articolo 17 del D.Lgs. 180/2015) ovvero lo stato d'insolvenza (in base all'articolo 5 Legge fallimentare) e del Codice della crisi d'impresa (articolo 2, comma 1, lettera b, D.Lgs. 14/2019);
- per le cessioni di crediti che sono effettuate tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo (ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile) e dalle società che sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Ai fini della trasformazione:

- le DTA sono trasformabili nel limite del **20%** del valore nominale dei crediti ceduti;
- i crediti ceduti assumono rilevanza nel limite di **€ 2 miliardi di valore nominale** (per le società che appartengono a gruppi societari, questo limite è individuato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate dai soggetti appartenenti al gruppo).

La trasformazione delle DTA in credito d'imposta:

- può avere luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio (questa possibilità interessa le imprese che, in via prudenziale, dovessero avere evitato di rilevare le imposte anticipate in bilancio in assenza della ragionevole previsione di conseguire redditi imponibili di ammontare tale da assorbire le stesse);
 - si realizza alla data della cessione dei crediti (dalla stessa data le perdite fiscali e le eccedenze ACE non sono più utilizzabili);
 - è condizionata all'esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 11, comma 1, del D.L. 59/2016 da parte della società cedente (quadro RK della dichiarazione annuale). In particolare l'opzione:
 - a) deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti;
 - b) ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui la cessione ha avuto effetto.
- A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, in capo al cedente **le eccedenze del rendimento nozionale Ace non sono più deducibili né fruibili tramite credito d'imposta.**

In particolare, i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione:

- non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile Irap;
- non sono produttivi di interessi;
- devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi;
- possono essere, alternativamente:
 - utilizzati in compensazione senza limiti di importo ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997;
 - ceduti ai sensi dell'articolo 43-bis o dell'articolo 43-ter del D.P.R. 602/1973;
 - chiesti a rimborso in misura totale o parziale.

Esempio

Si ipotizzi la cessione di un credito deteriorato dal valore nominale di un miliardo di euro.

In questo caso:

- a) la base di calcolo del credito d'imposta è pari a € 200.000.000 (20% del valore nominale)
- b) il credito d'imposta è pari a € 48.000.000 (200.000.000*24%)